Consorzio Industriale Provinciale
Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Triennio
2026/2028

INDICE

PARTE I

1. ***Premessa***
2. **Contesto interno ed esterno**
3. **Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della Corruzione e relative responsabilità**
4. **L' individuazione degli obiettivi strategici**
5. **La procedura di diffusione del Piano**
6. **Gestione, valutazione e trattamento del rischio**
7. **Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie**

PARTE II

8. **La Trasparenza Amministrativa – I Responsabili della trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti e informazioni**
9. **La trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR**
10. **Entrata in vigore del PTPCT 2026 – 2028**

PARTE III

Allegati

I) Mappatura dei processi attivi nel Consorzio Industriale di Sassari.
II) Griglia tratta da All. 3) aggiornamento 2024 al PNA 2022 approvato con Delibera ANAC 31 del 30.01.2025

PARTE I

1. PREMESSA

Il Consorzio nel proseguire la sua lotta alla corruzione, ai fini della predisposizione del presente PTPCT 2026- 2028 conferma l' impostazione del precedente ispirandosi alle fonti di seguito richiamate :

1) Aggiornamento 2024 al PNA 2022 approvato con delibera ANAC n. 31 del 30/01/2025 e relativi allegati
2) PNA 2023- 2025 approvato dall'ANAC con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che, altresì, conferma l'adozione del PTPCT per gli enti pubblici economici.
3) PNA 2019, in particolare l'All.1 relativo ad indicazioni metodologiche da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

All'atto della redazione del presente documento non si ha notizia ufficiale dell'approvazione del documento definitivo relativo al PNA 2025, posto in consultazione sul sito dell'Autorità dal 7 agosto fino al 30 settembre 2025, sebbene si conosca sia stato approvato dall'Autorità Anticorruzione ma non ancora pubblicato sul sito istituzionale. Per cui, il Consorzio si riserva di aggiornare il documento di programmazione ***entro il 30 giugno 2026*** *qualora, a seguito della lettura del nuovo PNA che costituisce atto di indirizzo per tutte le Amministrazioni, rilevino significative modifiche degne di nota da legittimare un aggiornamento del presente documento, demandando al RPCT la competenza a provvedere.*

Nel frattempol'Anac ha adottato la Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025 con la quale, in riforma dei contenuti approvati con Delibera n. 495/2024, sono stati aggiornati due schemi dei tre schemi di pubblicazione ,ed è rimasta immutata la sezione relativa ai " Pagamenti" ex art 4bis del d.lgs. n. 33/13 .

Sempre in data 3 dicembre 2025, con Delibera n. 497, Anac ha approvato 5 nuovi schemi di pubblicazione relativi a:

Art. 14 (titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo e titolari di incarichi dirigenziali),

Art. 15-bis (incarichi conferiti nelle società controllate),

Art. 15-ter (amministratori ed esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi),

Art. 33 (tempi di pagamento dell'amministrazione)

Art. 41 (trasparenza del servizio sanitario nazionale) del decreto legislativo n. 33/2013,
riconoscendo alle Amministrazioni "*un periodo transitorio di 12 mesi, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso relativo all'approvazione della presente delibera, scaduto il quale gli schemi sono in ogni caso da considerarsi un importante ed utile ausilio per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione";*

Pertanto, pur essendo l'adesione su base volontaria, dal momento della sua approvazione, il Consorzio avrà un tempo circoscritto per adeguare le pubblicazioni e l'ufficio dell' RPCT effettuerà verifiche – a decorrere dal 1 novembre 2026- sui nuovi schemi di pubblicazione, in ragione della entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal 5 gennaio 2027 (si veda G.U.n.3 del 5 gennaio 2026).

Alla luce di quanto dichiarato in premessa, le uniche fonti da citare, innovative rispetto allo scorso anno, sono:

1) *Delibera n. 365 del 16 settembre 2025 con cui Anac ha reso efficace dal 16 ottobre 2025 il Bando tipo n.1*
2) *Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 con cui sono state approvate le Linee Guida n. 1 - 2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione.*
3) *Delibera Anac n. 481 del 3 dicembre 2025, ut sopra citata, relativa all'aggiornamento dei due nuovi schemi di pubblicazione atti;*
4) *Delibera Anac n. 497 del 3 dicembre 2025 che ha approvato 5 nuovi schemi di pubblicazione, sopra menzionati, assegnando un regime provvisorio di 12 mesi decorrenti dal 5 gennaio 2026 per adeguare il sito Amministrazione Trasparente*

2. Contesto Interno ed Esterno

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari è un consorzio tra enti locali costituito dalla legge regionale 25 luglio 2008 n. 10. La legge regionale 25 luglio 2008 n. 10 ha attuato un primo riordino delle funzioni in materia di aree industriali, disponendo la trasformazione degli enti preesistenti in Consorzi di Enti locali, ai sensi dell'art. 31 del TUEL e operanti ai sensi dell'art. 114, ferma restando comunque la natura di enti pubblici economici.
La legge regionale di riordino ha attivato un iter che si sarebbe dovuto concludere, dopo la nomina dei nuovi organismi consortili, con l'approvazione di un nuovo statuto e l'attivazione di tutti gli istituti giuridici previsti per i consorzi di enti locali.
In realtà gli statuti non sono stati, sino ad oggi, adottati e i consorzi operano in un ambito

normativo in vigenza dello statuto originario pur delimitato dalla L.R. 10/2008 laddove non incompatibile e comunque ferma restando la natura di Ente Pubblico Economico.

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, risentendo pesantemente, nella propria operatività, del mancato completamento di quel processo di riordino previsto dalla L.R. 10/ 2008, ha negli ultimi anni intrapreso un percorso di separazione delle competenze di indirizzo politico-amministrativo da quelle operative/gestionali, che è risultato necessario e doveroso sia in ragione del recepimento della normativa sulla separazione delle funzioni ormai ampiamente consolidata non solo nelle Amministrazioni Pubbliche in senso stretto, di cui all'art.1 c.2 del D.lgs. 165/2001 ma anche negli Enti e nelle Società Pubbliche, che dell'adeguamento alla L.R. n. 10 del 25/07/2008 "Riordino delle funzioni in materia di aree industriali.";

In attesa, quindi, della modifica dello Statuto ai sensi dell'art. 5, comma 6 della L.R. n.10 "sulla base di uno schematico generale predisposto con Deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore dell'Industria, previo parere della Commissione Consiliare competente, ma non ancora approvato, il CIPSS con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1590 del 13 Dicembre 2024 e Delibera dell'Assemblea Generale n. 167 del 13 Dicembre 2024 ha approvato il c.d. REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, secondo il quale l'organizzazione consortile si struttura sulla base del principio di separazione fra attività di indirizzo e controllo spettanti all'Assemblea, al C.d.A. e/o al Presidente quale "*governance politica di indirizzo"* e attività di gestione e attuazione delle strategie per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, spettante interamente alla struttura operativa della dirigenza generale in termini di *"governance di management"*. In tale contesto, continuano ad operare le norme civilistiche che disciplinano l'Ente pubblico Economico e le normative di settore specifiche per gli aspetti patrimoniali/contrattualistici/fiscali e per le attività riconducibili allo svolgimento di servizi pubblici, ma il mutamento previsto dal suddetto Regolamento ed il giusto equilibrio tra i due aspetti di governance, consente una più efficace sostenibilità e semplificazione delle procedure di amministrazione con il conseguente miglioramento delle performance complessive dell'Ente.

Pertanto, alla luce di quanto previsto e per la finalità di cui al presente Piano, risulta indispensabile la chiara individuazione dei soggetti competenti all'adozione degli atti, in quanto lo sconfinamento di attribuzioni fra organi di indirizzo e struttura operativa potrebbe infatti essere il primo fronte di infiltrazione di fenomeni corruttivi e perciò appare necessario rivedere gli aspetti di inconferibilità ed incompatibilità degli organismi consortili, l'ambito soggettivo di applicabilità delle disposizioni normative in materia di anticorruzione e, conseguentemente, commisurare le relative misure da intraprendere, di seguito esplicitate nel presente Piano.

Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale composta dai Sindaci o delegati dei Comuni di Sassari, Porto Torres e Alghero oltre il delegato dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ed il rappresentante degli Imprenditori.
- Il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente, i Sindaci o delegati dei Comuni consorziati, il delegato dell'Amministrazione Provinciale ed il Rappresentante degli Imprenditori.
- Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri.

Quanto alla situazione interna all'Ente, la dotazione organica del Consorzio è costituita da 42 unità, fra cui risultano inclusi, oltre al Direttore Generale, n. 2 dirigenti e n. 4 quadri.

Il potere di firma sugli atti è attribuito solo al Direttore Generale.

Scopo del Consorzio è gestire i siti industriali di Porto Torres, Sassari - Truncu Reale e Alghero - San Marco è favorire la valorizzazione delle imprese industriali e lo sviluppo economico del territorio provinciale.

Il Consorzio assegna e vende agli operatori economici che ne fanno richiesta, aree per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali e di servizi, negli agglomerati di Porto Torres, Sassari - Truncu Reale ed Alghero - San Marco, di dimensioni adeguate alla realizzazione dell'iniziativa.

Gestisce negli agglomerati industriali di Sassari - Truncu Reale e di Alghero - San Marco, delle strutture denominate "Centro di prima accoglienza per giovani imprenditori", più comunemente conosciute dal grande pubblico come "Incubatori" per imprese.

Ai sensi della L.R. 10/2008 della Regione Sardegna, in coerenza con la programmazione regionale e provinciale, spettano al Consorzio Industriale Provinciale le funzioni amministrative relative a:

a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b) l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;
d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;
e) la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;
f) il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le procedure e le agevolazioni previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448

(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorquando non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate le aree.

Il Consorzio Industriale Provinciale esercita le proprie funzioni in un rapporto di collaborazione con gli organismi operativi regionali per le politiche industriali.

Per la gestione Sistema - Impiantistico Ambientale di proprietà del Consorzio questo si avvale della società in house denominata ASA (ASI Servizi Ambientali) S.r.l. .

La controllata ASA Srl - Società in house - a intero capitale pubblico di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, ha il compito di provvedere alla gestione e manutenzione delle strutture industriali che costituiscono il Sistema - Impiantistico Ambientale di proprietà del Consorzio, formato da:

- Impianto di Depurazione e trattamento di liquidi conferiti con autobotti ubicato nell'agglomerato industriale di Porto Torres;
- Impianto di Depurazione Consortile delle acque reflue industriali prodotte presso l'agglomerato industriale di S. Marco in Comune di Alghero;
- Impianto di essiccamento fanghi idratati situato presso l'Impianto di Depurazione Consortile di Porto Torres;
- Impianto di Discarica controllata Consortile situata nel Comune di Porto Torres, località "Barrabò";

Questi impianti sono in grado di erogare i seguenti settori di Servizio:

a) Gestione e manutenzione del Depuratore Consortile di La Marinella;
b) Gestione e manutenzione del Depuratore Consortile di San Marco;
c) Gestione e manutenzione della Discarica controllata Consortile di Barrabò;
d) Gestione e manutenzione dell'Essiccatore Consortile di La Marinella;
e) Gestione del settore trattamento rifiuti liquidi presso il Depuratore Consortile di La Marinella;
f) Gestione del settore controllo conferimento dei reflui in fognatura delle aree Consortili;
g) Gestione del settore analitico generale delle acque reflue e rifiuti afferenti al Servizio Ambiente;
h) Assistenza tecnica alle attività di caratterizzazione delle aree di proprietà del Consorzio in Porto Torres.

La Società ASA S.r.l., oltre alla gestione degli Impianti, provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli Impianti medesimi al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità, a tal fine provvede ai relativi adempimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamenti

di servizi, forniture e appalti.

Per assicurare lo svolgimento dei servizi affidati, la Società ASA S.r.l. dispone di n. 35 dipendenti operanti presso gli Impianti Ambientali sopradescritti e gli uffici della sede consortile di Sassari.

La dotazione organica dell'ASA S.r.l. è sottoposta alla dirigenza del Direttore Generale del Consorzio Industriale.

Il contesto esterno.

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Allo stato, non emergono profili di rischio criminale tanto nell'ambito degli stessi operatori delle pubbliche amministrazioni che degli imprenditori/ operatori economici Nella relazione annaule 2024 della Direzione Investigativa Antimafia si legge che " *nell'isola non si registra la presenza di associazioni di tipo mafioso a carattere autoctono tuttavia nelle attività di contrasto, eseguite nel corso degli anni, sono state riscontrate proiezioni delle mafie tradizionali che hanno posto in essere investimenti immobiliari 1070 proventi di attività illecite. La principale attività illecita si conferma essere quella legata al settore degli stupefacenti, con particolare riguardo nella Regione alla coltivazione, con tecniche sofisticate, di vaste piantagioni di cannabis e non si può escludere che parte della produzione potesse essere destinata anche fuori Regione*…"

La relazione prosegue poi a pag. 260 dove si evidenzia che " *nell' anno 2024 sono stati registrati alcuni episodi intimidatori nei confronti di imprenditori e pubblici amministratori locali, prevalentemente posti in essere mediante l'incendio di autovetture o anche di mezzi strumentali all'attività d'impresa, compresi i capannoni industriali…. Il 30 aprile 2024 un rogo ha distrutto 12 mezzi appartenenti a una società a cui è affidato il servizio di igiene urbana in un comune in provincia di Sassari*." Per la lettura integrale della relazione si rinvia al seguente link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/2025/relazione-sullattivita-svolta-e-risultati-conseguiti-nel-2024/

Al momento il contesto esterno risulta abbastanza complesso ed è per questi motivi che il Consorzio al fien di evitare episodi di infiltrazione criminale in attività dell' ente, in un settore particolarmente a rischio come quello degli appalti pubblici, ha provveduto all' attivazione di una Piattaforma informatica per lo svolgimento delle procedure di gare e di appalti in modo da azzerare la possibilità di interferenze e turbative, oltre che l'immediata possibilità di consultazione dello stato e degli atti della procedura da parte degli utenti/cittadini/imprese interessate.

3. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e relative responsabilità

I soggetti interessati dalle fasi di predisposizione, attuazione e monitoraggio del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla prevenzione della corruzione, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale Anticorruzione sono:

- Gli Organi di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione e Assemblea Generale)
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Direttore Generale)
- i Dirigenti, i Referenti per la prevenzione;
- il Collegio dei Revisori
- tutti i dipendenti dell' amministrazione;
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione.

- **Gli organi di indirizzo politico,** sono tenuti a:

  - nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
  - definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
  - adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).

Gli organi di indirizzo ricevono, inoltre, la relazione annuale del RPCT che dà conto dell'attività svolta e sono destinatari delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

- **Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e oggi anche della trasparenza, per i motivi esposti, è stato individuato nella persona del Direttore Generale, Dott. Ing. Salvatore Demontis giusta Delibera C.d.A n. 809 del 26.03.2018**

Compiti e poteri dell' RPCT

Alla luce della delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, il Responsbile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i seguenti compiti :

- predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure

in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono
- accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.
- verifica d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
- rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- Sollecita la nomina del RASA e nel caso specifico del Consorzio è stato nominato nel 2025 il Dirigente del Settore Tecnico, Ing. Marcello Sechi.
- svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.
- si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".
- Effettua , la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del d.lgs. 33/2013 nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
- cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.
-

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dall'art. 15, d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC.

A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle

inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che spetta all' RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità).

Il procedimento avviato dall' RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente.

All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."

In tema di responsabilità dell' RPCT

A fronte dei compiti attribuiti, la l. 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo all' RPCT.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".

L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile risponde, anche, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

Per l'esercizio delle proprie funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione, il Direttore Generale si avvale della collaborazione di personale professionalmente idoneo, individuato dallo stesso tra i dipendenti del Consorzio e/o della società in house ASA S.r.l., che in qualità di "Referente per la prevenzione della corruzione, per l'attuazione del Piano Anticorruzione e per gli obblighi di trasparenza", incardinato in apposito "**Ufficio della Trasparenza e Anticorruzione"** presso lo staff della Direzione Generale, rappresenta la struttura di supporto all'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Referente dell'Ufficio è individuato, come già detto sopra, con apposito provvedimento espresso che non determina tuttavia assunzione di responsabilità che resta, come tale, incardinata unicamente in capo all' RPCT.

La nomina è pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti /corruzione.

I Dirigenti ed i Responsabili di Settore e Servizio, in qualità di referenti del RPCT provvedono, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'attività di mappatura dei processi che consente la individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Questi nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio, concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; provvedono al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione. Inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012, ogni sei mesi. La relazione è pubblicata per esteso nella Sezione Amministrazione trasparente /corruzione.
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

Rischiano di incorrere in responsabilità dirigenziale e disciplinare.

- **Tutti i dipendenti** sono tenuti a:

  - Osservare le misure previste nel presente Piano
  - segnalare eventuali situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro
  - segnalare casi personali di conflitto di interessi.

I dipendenti incorrono in responsabilità disciplinare legata alla violazione delle misure di prevenzione e al mancato rispetto del Codice di comportamento.

- **Tutti i soggetti esterni** che operano per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi del Consorzio, (collaboratori, consulenti, fornitori, etc.) sono tenuti a:

  - osservare le misure contenute nel presente Piano

- segnalare eventuali disfunzioni inerenti l' attuazione della normativa, in base a quanto previsto dal Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 , compilando il modello ad esso allegato.

4. L' individuazione degli obiettivi strategici

In ottemperanza all'art. 1 comma 8 della L.190/2012, secondo cui "*"L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione " e* per l'anno 2026 vengono indicati i seguenti obiettivi strategici, declinati dall'organo di indirizzo politico nella Delibera di approvazione del presente piano sono :

1) **Obiettivo strategico Trasparenza**: "*Informatizzazione delle nuove Sezioni della sezione Amministrazione Trasparente e adeguamento della precitata sezione alla Delibera n. 495/24 modificata dalla Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025 con verifica straordinaria delle sottosezioni oggetto di modifica e pubblicazione del verbale in trasparenza"*
2) **Obiettivo strategico Anticorruzione: "***Adozione di direttiva ad hoc sul codice di comportamento agganciata alla nuova linea guida sul whistleblowing"*

E' fatto obbligo, pertanto, all' Organo di indirizzo politico, vigilare sul rispetto e l'attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un'attività di impulso delle attività del RPCT da una parte e di quest'ultimo nei confronti dei Dirigenti e Responsabili di Settori e Servizio.

5. La procedura di diffusione del piano di prevenzione della corruzione

Dopo l'approvazione, il PTPCT viene adeguatamente diffuso mediante pubblicazione definitiva nel sito istituzionale dell'Ente (Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti /corruzione e in Disposizioni Generali / atti generali) ed inoltrato sulla posta elettronica del dipendente o con altre modalità informatiche che il Consorzio riterrà più consone e la ricezione dello stesso ne costituisce implicito motivo di conoscenza.
Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano.

6. Gestione, valutazione e trattamento del rischio

Il Consorzio ha eseguito la mappatura dei processi in base alle indicazioni contenute nel PNA 2019,

in particolare quelle dell' Allegato 1, che ha riscritto il nuovo sistema di gestione del rischio e suggerito il passaggio, nella valutazione del livello di esposizione a rischi corruttivi dei procedimenti amministrativi, dall' utilizzo di un criterio quantitativo ad un nuovo criterio qualitativo motivazionale.

Tale approccio ha consentito all' ente, attraverso l' uso di ***fattori abilitanti*** ed ***indicatori*** previamente individuati dal RPCT e successivamente inseriti nella rappresentazione grafica dei processi, di fare una valutazione più attenta e rispondente alle reali attività, che caratterizzano il Consorzio.

Per l' anno 2026 in considerazione delle ridotte dimensioni dell' ente e della assenza di vicende legate alla commissione di reati di natura corruttivi, si ritiene opportuno confermare la mappatura dei processi effettuata nel 2022.

La mappatura dei processi è stata fatta considerando i procedimenti amministrativi rientranti **nelle 4 aree a rischio corruzione di cui all' art 1 c. 16, l. n.190/12.** Fra di esse quelle presenti e rilevanti all'interno dei processi di competenza del Consorzio industriale sono le seguenti:

a: procedimenti di vendita e concessione - locazione di beni immobili;
b: nulla osta - benestare in materia edilizia - omologhe rifiuti
c: procedimenti di scelta del contraente in materia di appalti – procedure sopra e sotto soglia – procedure e contratti PNRR;
d: procedimenti di acquisizione e gestione del personale
e: conferimenti di incarichi e consulenze
f: gestione e smaltimento di rifiuti
g: accesso agli atti- estrazione documenti
h: procedure amministrative stragiudiziali pre- contenzioso
i: procedure per manutenzione ordinaria e straordinaria opere
l: gestione finanze e bilancio

Riguardo alla gestione delle entrate e delle spese, giova osservare che il Consorzio non è soggetto a patto di stabilità interno e alle conseguenti limitazioni nei pagamenti.

In ogni caso i procedimenti di pagamento risultano regolamentati da disciplina interna che stabilisce i soggetti che possono originare la spesa, la forma attraverso cui questa viene disposta, i soggetti responsabili per l'accertamento della regolarità della fornitura e della firma del mandato di pagamento .

Il Consorzio non è soggetto al sistema di tesoreria unica.

7. Le misure di prevenzione della corruzione c.d. obbligatorie

Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione.

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- *"misure comuni e obbligatorie*" o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente);
- "*misure ulteriori*" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.

Di seguito esplicate le misure di prevenzione della corruzione c.d. obbligatorie

MISURA DI CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
La trasparenza	M01
Codici di comportamento	M02
Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	M03
Disciplina sulle cause di Inconferibilità - incompatibilità	M04
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (*pantouflage – revolving doors*)	M05
Whistleblowing	M06
Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, servizi e foniture	M07
Formazione	M08
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	M09
Monitoraggio sull'attuazione delle misure	M10

M01) Misure relative alla Trasparenza

Ogni Responsabile di settore/servizio è responsabile della trasmissione degli atti del proprio settore di appartenenza e per i servizi di propria competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 1310 /2016, e della Delibera 264/2023 dell'ANAC, afffinchè vengano eseguite le pubblicazioni dall'apposito Ufficio Trasparenza.

Al tempo stesso ognuno è delegato all'accesso civico e documentale, per atti/documenti del proprio settore.

Nell'anno 2020 è stato aggiornato il Regolamento sull'Accesso civico ed è stato, altresì, istituito il Registro informatico degli accessi.

In linea con le previsioni contenute nel d.lgs. n. 97/16, di seguito sono riportati tutti i nominativi dei Responsabili della Trasparenza, che verranno altresi' menzionati nella Sezione dedicata della Trasparenza Amministrativa e sono di seguito richiamati:

1. **Direttore Generale RPCT**
   Dott. Ing. Salvatore Demontis
   Area: Direzione Generale CIP e ASA S.r.l
   e - mail: direttore@cipss.it

1 a) Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Pubblicazioni
Dott.ssa Annalisa Fiori
Area: Direzione Generale/Amministrativa
e - mail: a.fiori@asass.it

1 b) Ufficio Trasparenza/Pubblicazioni
Dott. Nicola Sanna
Area: Direzione Generale/Amministrativa
e - mail: n.sanna@cipss.it

2. **Servizio Direzione/Presidenza**
   Dott.ssa Simona Pisano
   Area: Direzione Generale/ Amministrativa
   e-mail : s.pisano@cipsss.it

3. **Servizio Amministrativo**

3 a) Servizio Affari Generali/Risorse Umane
Area : Amministrativa
Dott.ssa Martina Scintu
e – mail : m.schintu@cipss.it

3 b) Servizio Idrico Integrato
Area : Amministrativa/tecnica

Giuseppe Frigau
g.frigau@cipss.it

4. **Dirigente Settore Ambiente**
   Dott.Ing. Graziano Mura
   Area : Ambientale
   e – mail: g.mura@cipss.it

4 a) Dott.Ing. Mauro Delogu
Area: Ambientale ASA
e – mail : m.delogu@asass.it

4 b) Dott.ssa Ing. Maura Deidda
Area : Ambientale
e – mail: m.deidda@cipss.it

5) **Dirigente Settore Tecnico**
Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Appalti/Forniture/Energie Rinnovabili/ Urbanistica, SUAPE , Edilizia privata, Patrimonio.
Dott. Ing. Marcello Sechi
e – mail : m.sechi@cipss.it

5 a) Responsabile Servizio Manutenzioni
Dott. Ing. Mirella Becciu
Area: Tecnica/Urbanistica
e – mail : m.becciu@cipss.it

5 b) Responsabile Servizio Appalti
Dott.ssa Paola Masala
Area: Tecnica/ Amministrativa
e – mail : p.masala@asass.it

6. **Servizio Finanze/Bilancio/Controlli**
   Rag. Maria Casciello
   e- mail: m.casciello@cipss.it

7. **Servizio Ragioneria e Amm.ne personale ASA S.r.l.**
   Dott.ssa Daniela Angius
   e – mail : d.angius@asass.it

Cronoprogramma delle verifiche del rispetto degli obblighi di pubblicazione

Anno 2026: *Verifica a campione su 4 Sezioni a campione ogni semestre e pubblicazione verbale in Amministrazione trasparente*

Anno 2027: *Verifica a campione su 7 Sezioni a campione ogni semestre e pubblicazione verbale in Amministrazione trasparente*

Anno 2028: adeguamento della misura alle esigenze dell'ente.

Monitoraggio delle istanze di accesso

In senso innovativo rispetto al passato, l' RPCT avrà cura di effettuare una verifica al fine d monitorare istanze di accesso pervenute agli uffici e sui relativi esiti tramite richiesta agli uffici e degli esiti sarà redatto apposito verbale che rimarrà nel fascicolo d' ufficio dell' RPCT.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA : RPCT – Dirigente Amm.vo - Responsabili settori - servizi

M02) Il Codice di comportamento

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Il Consorzio ha adottato un Codice di Comportamento adeguato al **D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, disponibile al seguente link:** https://www.cipsassari.it/amministrazione-trasparente-dal-01-03-2024

Tuttavia, in considerazione della entrata in vigore della nuova linea guida n. 478 del 26 novembre 2025 e della necessità di dover recepire doveri connessi alle tutele da assicurare in materia di whistleblowing, in particolare inserimento degli obblighi di riservatezza e del divieto di ritorsione, il Codice di Comportamento sarà aggiornato nel 2026.

Azioni da intraprendere

Anno 2026: *aggiornamento del Codice di Comportamento alla nuova linea guida n. 478/25 . Coordinamento con la misura M06.*

Anno 2027 : avvio di percorsi formativi per i neo assunti ove presenti sui temi dell' etica pubblica e comportamento etico e sulla nuova linea guida in materia di whistleblowing

Anno 2028 : adeguamento della misura alle esigenze dell'Ente**,** in rapporto agli esiti del 2026/27.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA : Organo Politico RPCT, Dirigenti, P.O/Responsabili

M03) Misura relativa alla dichiarazione connessa al conflitto di interessi. Clausola di stile.

La situazione di "conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi provati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura *finanziaria, economica,* o derivante da particolari *legami di parentale, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa*. Pertanto, la gestione del conflitto di interessi è espressione dei principi costituzionali di *buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa*.

Non esiste una sola norma che preveda analiticamente tutti gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di "conflitto di interessi", ma la gestione della stessa si attua mediante l'applicazione di varie norme del panorama normativo attuale che attengono a diversi aspetti e/o situazioni.

Si richiama in via preliminare:

l'art. 6-bis («conflitto interessi - astensione del dipendente») della l. 241/1990 – introdotto dall'art. 1, comma 41, della l. 190/2012 – ai sensi del quale «*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,anche potenziale*».

La disposizione stabilisce, dunque, per i soggetti ivi indicati, un obbligo di astensione ad adottare gli atti endo-procedimentali ed il provvedimento finale nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, nonché un dovere di segnalazione a carico degli stessi . La predetta norma va coordinata con le previsioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il quale stabilisce all'art. 7 («obbligo di astensione») che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il Responsabile dell'ufficio di appartenenza». La ratio dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del titolare del potere decisionale. Peraltro il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà

del legislatore di impedire all'origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. L'obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all'amministrazione di appartenenza. Ma la gestione delle situazioni di conflitto di interessi va fatta non solo dal lato del dipendente, ma anche dal lato dei soggetti esterni che entrano in contatto a vario titolo con l' Ente quali consulenti/collaboratori (art. 2 D.P.R.n. 62/13, come chiarito dall' ANAC nella Delibera n. 1054/209).

Più precisamente in ordine alle fattispecie di cui all' art 6 del DPR n. 62/13, giova richiamare una recente pronuncia dell'ANAC, ovvero, **la Delibera n. 63 dell' 8 febbraio 2023**, in cui l' Autorità invita gli enti a valutare nella valutazione della sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interessi, il **rapporto di parentela fino al sesto grado**.

Il conflitto di interesse è stato poi disciplinato dall'art. 16 nel nuovo Codice Appalti. Viene specificato che il conflitto di interessi può riguardare qualsiasi soggetto, anche non formalmente lavoratore dipendente della stazione appaltante, che interviene nella procedura di aggiudicazione e di esecuzione con compiti funzionali e che, pertanto, può influenzarne il risultato.

In linea con il principio della fiducia che caratterizza il nuovo codice e per garantire la funzionalità dell'azione amministrativa, la minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere **provata** da chi invoca il conflitto di interesse sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

Il Consorzio, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle normitave di riferimento e summenzionate, ha già predisposto gli appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione di dichiarazione di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP, così come quella da parte del consulente al conferimento dell'incarico ed, ha, altresì, previsto l'inserimento nelle Determine o Disposizioni della c.d. clausola di stile sulle quali continua a programmare la verifica e sostenibilità delle stesse nel triennio di riferimento.

(Altre norme che attengono la gestione delle situazioni di "conflitto di interesse" sono quelle relative agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/13 (Codice di comportamento), al "divieto di pantouflage" (Art. 53, D.lgs.165/2001), "Ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità" disciplinate dal D.lgs. 39/2013 e "Patti di Integrità", meglio esposte di seguito nel presente Piano.)

Azioni da intraprendere

Anno 2026: Adozione di direttiva in materia di conflitto di interessi agganciata ai nuovi approdi giurisprudenziali. Verifica sia nel I che nel II semestre della presenza della clausola di stile sul 10%

degli atti adottati dal Direttore Generale.

Anno 2027: Verifica sia nel I che nel II semestre della presenza della clausola di stile sul 20% degli atti adottati dal Direttore Generale.

Anno 2028: verifica a campione della presenza dell' attestazione dell' avvenuta verifica della insussistenza di conflitto di interessi rispetto agli incarichi conferiti ai consulenti e professionisti sia nel I che II semestre

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA : RPCT, Dirigenti, Responsabili di Settore e Servizi , dipendenti

M04) Misura relativa alle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale (D.lgs. n. 39/13), intendendosi per "***inconferibilità*****"** la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali o di vertice amministrtivo a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per **"*incompatibilità***" si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Con Atto di segnalazione dell'ANAC n. del 18 gennaio 2017, i destinatari del decreto sono **"coloro che ricoprono gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico"**, di cui all'art.1, co. 2 lett. l), del D.lgs. n. 39/2013, **allorquando sono investiti di deleghe gestionali dirette** e il riferimento è agli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili.

Tuttavia, il CIPSS con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1590 del 13 Dicembre 2024 e Delibera dell'Assemblea Generale n. 167 del 13 Dicembre 2024 ha approvato il c.d. REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, secondo il quale tutti i poteri gestionali e di firma sono attribuiti alla figura del Direttore Generale in considerazione dell'organizzazione consortile strutturata sulla base del principio di separazione fra attività di indirizzo e controllo spettanti all'Assemblea e al C.d.A. quale "*governance politica di indirizzo"* e attività di gestione

e attuazione delle strategie per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, spettante interamente alla struttura operativa della dirigenza generale in termini di *"governance di management"* .

Per tali aspetti, e nel rispetto delle previsioni legislative sulle condizioni ostative al conferimento di incarichi ed alle situazioni di incompatibilità degli amministratori e dirigenti di cui al D.lgs 39/13, si segnala la necessità da parte del Consorzio di prevedere l'adozione della modulistica ad hoc che verrà predisposta per i destinatari della normativa all'atto del conferimento dell'incarico, come condizione legale di efficacia del contratto e annualmente entro il 30 luglio al fine di verificare l' insorgere di situazioni di incompatibilità.

Azioni da intraprendere :

Anno 2026 : Adozione di nuova modulistica, conforme a provvedimenti Anac ed al Regolamento di Amministrazione CIPSS, con verifiche a campione sulla dichiarazione rilasciata dal Direttore e pubblicazione del verbale in AT,.

Anno 2027: conferma della misura e verifica su 2 dichiarazioni acquisite dai Dirigenti in servizio

Anno 2028: adeguamento della misura e sopravvenute novità normative

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: RPCT

M05) Attività successiva alla cessazione del rapporto. Il pantouflage.

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, con cui è stato previsto che " *i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,* ***attività lavorativa o professionale*** *presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto

in relazione al rapporto di lavoro.

Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

In generale e per indicazione di cui all' art. 21 del d.lgs. 39/2013, la disciplina sul divieto di pantouflage per gli enti pubblici economici si applica:

a) ai soggetti titolari di incarichi in particolare **Presidenti/Amministratori e Direttori Generali, in quanto muniti di poteri gestionali,;**

b) ai soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione.

La violazione del divieto di pantouflage, comunque accertato, comporterà:

1) la nullità dell'incarico conferito e/o del contratto concluso;
2) l'esclusione dalle procedure di affidamento;
3) il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre (3) anni;
4) l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

In particolare, per quanto riguarda il CIPSS, in virtù del già menzionato REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1590 del 13 Dicembre 2024 e Delibera dell'Assemblea Generale n. 167 del 13 Dicembre 2024 e della separazione di poteri in esso prevista, la misura si applicherà nei confronti del solo Direttore Generale, munito di poteri gestionali diretti.

Azioni da intraprendere:

Anno 2026: predisposizione di modulistica ad hoc

Anno 2027: conferma della misura e verifiche

Anno 2028: adeguamento della misura in rapporto agli esiti delle verifiche espletate nel 2027 e alle novità normative.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: Responsabili ufficio personale – RPCT

M06) Misura relativa alla tutela del segnalatore anonimo (whistleblowing)

Per quanto riguarda il settore pubblico, la regolamentazione del whistleblowing era stata introdotta dall'art. 54-*bis* del D.lgs. 165/2001, che disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il pubblico dipendente che segnalasse al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o, ancora, all'Autorità giudiziaria, condotte illecite da lui apprese.

Con riferimento al settore privato, invece, la disciplina era stata introdotta dalla Legge 179/2017, che, oltre a riformare il sopracitato art. 54-*bis*, aveva, altresì, previsto che le società del settore privato provviste di modelli organizzativi *ex* D.lgs. 231/2001 si dotassero obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi di tale normativa, garantendo, al contempo, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per la segnalazione effettuata.

La materia, è stata modificata ed aggiornata dal D.lgs. 24/2023 che ha abrogato le sopracitate disposizioni e imposto una rilettura della disciplina, affidando allo strumento della segnalazione una primaria rilevanza nella prevenzione delle violazioni normative e assicurando ai segnalanti una più penetrante tutela.

E' mutato , infatti, non solo l' ambito soggettivo delle segnalazioni e quindi i soggetti tutelati dalla nuova normativa, ma anche l' ambito oggettivo, corrispondente a cosa può oggi essere oggetto di segnalazione, (si rinvia all' art 1 e 3 del d.lgs. n. 24 /2023).

Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC o il ricorso alla divulgazione pubblica, fermo restando che è sempre ammesso il ricorso all' Autorità giudiziaria.

Cambiano anche le modalità per effettuare la segnalazione:

- in forma scritta, cartacea e anche con modalità informatiche (piattaforma online)
- in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un

incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

In base all'art 4 c. 5 del d.lgs. n. 24/23, destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Consorzio ha provveduto negli anni passati ad attivare e pubblicare sia sulla *home page* del sito istituzionale www.cipss.it che nella Sezione di Amministrazione Trasparente "Altri contenuti", una piattaforma web dedicata alla segnalazione di illeciti e procederà ad adeguare la misura descritta nel presente documento alle novità normative sopravvenute.

Sarà cura dell' ente adeguare la procedura interna di segnalazione alla nuova linea guida ANAC n. 478 del 26 novembrte 2025.

Azione da intraprendere.

Anno 2026: adeguamento della procedura interna di segnalazione alla nuova linea guida ANAC al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal d.lgs. n. 24/23

Anno 2027*:* avvio di percorsi formativi sulle linee guida anac nuove n. 478 e 479 del 26 novembre 2025

Anno 2028: adeguamento della misura in rapporto alle sopravvenute esigenze dell' ente.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: RPCT

M07) Il patto di integrità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzate ad ampliare gli impegni

cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto. Di qui, la precisazione dell' ANAC nel PNA 2019 e 2022, in ordine al fatto che i patti di integrità potrebbero essere utilizzati per rafforzare alcune prescrizioni, in particolare, costringere i privati al rispetto dei codici di comportamento dell'Ente, del divieto di pantouflage e della disciplina sul conflitto di interessi. Nella Linea Guida ANAC N. 15 del 2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'Autorità ha, infatti, suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente alla dichiarazione originaria.

È stata evidenziata, altresì, l'opportunità di prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti. Il Consorzio Industriale ha già adottato il il Patto di Integrità con le novità richieste dalla Linea Guida n. 15/2019.

Il nuovo codice appalti non dedica nessuna norma alla misura in commento, ma la sua previsione ancora oggi è contenuta nella legge anticorruzione, pertanto va attuata come misura specifica nelle gare pubbliche e il patto va allegato agli atti di gara.

Azioni da intraprendere:

Anno 2026: Ciascun responsabile di ufficio procede all'espletamento delle gare del proprio settore, nelle quali ricopre la funzione di RUP. Attestazione da parte dei Responsabili della concreta attuazione della misura tramite Report almeno una volta all' anno entro il mese di novembre andando a verificare il n. di patti d'integrità sottoscritti su n. di aggiudicatari risultanti in base alle procedure di gara espletate

Anno 2027: conferma della misura.

Anno 2028: adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2027

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: il RPCT, Responsabili Settore Tecnico - Responsabile Appalti – Responsabili Settore Ambiente – RUP nelle gare

M08) Formazione

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione richiede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C. e costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze.

Trattandosi di formazione obbligatoria non rientra nei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 13, del Dl 78/2010 come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – Deliberazione n. 276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 106/2012).

La formazione del personale, sia in presenza che da remoto, sarà integrata con gli obblighi imposti dalla Direttiva n.1/2025 del Ministro Zangrillo in materia di formazione obbligatoria. Ovviamente l' attività di formazione in materia di anticorruzione sarà svolta nel 2026/2027/2028 andando a calibrare le esigenze dell' ente con le novità normative di una materia in continua evoluzione.

M09) Rotazione ordinaria

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere

in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

L'ambito soggettivo di applicazione della rotazione va identificato con riguardo sia alle organizzazioni alle quali essa si applica, sia ai soggetti interessati dalla misura. Con riferimento alle organizzazioni, ai sensi dell'art. 1, co. 59, della l. 190/2012, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, peraltro, indicato nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. La scelta di misure in alternativa alla rotazione, non può che ricadere o **sulla c.d. articolazione degli uffici**, basata su meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al Dirigente e/o Quadro un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria o **sulla c.d. "segregazione delle funzioni"** con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni, nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC «*procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari*». Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lettera b) della legge medesima legge, il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) deve verificare, d'intesa con il dirigente competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione».

Tuttavia, a ben vedere siamo di fronte ad un ente di ridotte dimensioni, per tali motivi, considerata una preesistente e già prestabilita "articolazione degli uffici", si conferma l'adozione della modalità alternativa c.d. di "segregazione delle funzioni" nelle attività da svolgere.

Questo tipo di rotazione, **definita "ordinaria"** è da tenere ben distinta dalla **rotazione "straordinaria"**, già prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego

(art. 16, comma 1, lettera l-quater), che prevede, infatti, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti, la rotazione «*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*». Spetterà al Consorzio, come ribadito nella delibera ANAC n. 215/19, nei casi di rinvio a giudizio e fino alla sentenza di primo grado per i reati indicati nella l. n. 3/2019 decidere quali provvedimenti adottare se di conferma della fiducia fino all' esito del giudizio penale nei confronti del dipendente o revoca della fiducia. Pertanto, la misura della rotazione straordinaria non è soggetta a programmazione.

Azioni da intraprendere :

Anno 2026: conferma dell'adozione di misura delle modalità alternative di segregazione delle funzioni e articolazione uffici nelle attività da svolgere con predisposizione di atto ricognitivo a firma dell' RPCT entro marzo

Anno 2027: conferma dell' adozione ed utilizzo di misure alternative

Anno 2028: adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2027.

SOGGETTI RESPONSABILI DELL' ATTUAZIONE DELLA MISURA: RPCT- Responsabili

M 10) Controlli Attuazione misure anticorruzione

Per l' anno in corso, l' RPCT svolgerà un controllo a campione sull'attuazione delle Misure di prevenzione della corruzione e trasparenza al fine di consentire un miglioramento in corso di anno della qualità del sistema di prevenzione della corruzione .

Azioni da intraprendere nel triennio

Anno 2026: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.11.2026 con redazione di verbale da pubblicarsi in AT sull'attuazione delle Misure anticorruzione

Anno 2027: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.11.2027 con redazione di verbale da pubblicarsi in AT sull'attuazione delle Misure anticorruzione

Anno 2028: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.11.2028 con redazione di verbale da pubblicarsi in AT sull'attuazione delle Misure anticorruzione

PARTE II

8. La nuova Trasparenza Amministrativa – I Responsabili della trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti ed informazioni.

Ciascun Dirigente o Responsabile del Settore o del Servizio è tenuto, per il settore o servizio di propria competenza, a trasmettere, i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella Sezione "***Amministrazione/Società Trasparente"*** all'Ufficio Trasparenza nei tempi e nelle modalità richieste dalle vigenti disposizioni anche nel rispetto delle nuove procedure sulla digitalizzazione e per i contratti pubblici come richiesto dalla Delibera n. 264/23 modificata dalla Delibera n. 601/23 e dal combinato disposto dell' art 28 del D.lgs. n. 36/23 con l' art 37 del D.lgs. n. 33/13.

Tutti i documenti devono essere pubblicati e facilmente consultabili, nel pieno rispetto di quanto contenuto agli art. 6 e 7 del Dlgs 33/2013 e Codice dell'Amministrazione Digitale.

In ragione delle ridotte dimensioni dell' Ente e delle indicazioni contenute **nell' aggiornamento 2024 al PNA 2022**, il Consorzio stabilisce che il termine di pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente, laddove la Delibera ANAC n. 1310/16 parla di **adempimento " tempestivo", sia da intendersi "entro 30 giorni" attraverso l' adozione di circolare ad hoc successiva alla approvazione del PTPCT 2026 - 2028.**

Per tali motivi l' ente ha deciso di adottare una griglia in un cui sono richiamati gli obblighi di pubblicazione , analoga a quella prevista nell' allegato 3) all' aggiornamento 2024 al PNA 2022.

All' uopo si richiama, non solo la Delibera ANAC n. 495/24 modificata dalla Delibera ANAC n. 481/25 relativa ai nuovi schemi di pubblicazione in vigore da gennaio 2026 e si richiama la Delibera n. 497/25 che introduce nuovi schemi di pubblicazione, il cui corretto adeguamento per l' ente deve avvenire entro il 5 gennaio 2027.

Si rinvia, inoltre, alle Delibere ANAC n. 261/262/263/264 di attuazione delle nuove regole sulla trasaprenza dei contratti pubblici e si richiama altresì il comunicato ANAC del 30 gennaio 2025 con cui **l' Autorità invita le stazioni appaltanti a pubblicare le varianti in corso d' opera riferibili a contratti sopra soglia comunitaria e di valore superiore al 10%.**

La documentazione concernente la specifica variante, ed analiticamente individuata all'articolo 5, comma 12, dell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023, deve essere resa disponibile dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dall'approvazione della stessa, tramite un link ipertestuale che rinvia alla sezione "amministrazione trasparente" dove è conservata la documentazione medesima, in un'apposita sottosezione di secondo livello denominata

"Varianti in corso d'opera " nell'ambito della più generale sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Per l' anno in corso, l' ente ha scelto come obiettivo strategico in materia di trasparenza quello di seguito riportato : "*Informatizzazione delle nuove Sezioni della sezione Amministrazione Trasparente e adeguamento della precitata sezione alla Delibera n. 495/24 modificata dalla Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025 con verifica straordinaria delle sottosezioni oggetto di modifica e pubblicazione del verbale in trasparenza*".

9. La trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR.

In base all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, va garantita adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione Europea per il sostegno offerto. Il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) nel documento "Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, allegato alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, ha previsto obblighi di trasparenza e iniziative sul piano della comunicazione e informazioni.

Il Consorzio attiverà sul sito istituzionale una sezione denominata "Attuazione misure PNRR" per i progetti e le missioni di interesse.

Per ciascuna iniziativa attinente al PNRR verrà pubblicato:

- La tipologia (legge, decreto legislativo, decreto- legge, decreto ministeriale, avviso etc)
- Il numero e la data di emissione o di adoziaone dell'atto, con il link ipertestuale al documento
- La data di pubblicazione
- La data di entrata in vigore
- L'oggetto
- La eventuale documentazione approvata (programma, piano, regolamento…), con il link ipertestuale al documento
- Le eventuali note informative

10. Entrata in vigore del PTPCT 2026 - 2028

Il Piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente / nella sotto sezione "*Altri contenuti/corruzione*" e in *Disposizioni Generali/ Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.*